

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2026-2029

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione e validazione del Piano economico finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per le annualità 2026-2029 e approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026” e i relativi allegati.

Visto l’art. 239 comma 1, lett. b), del D. Lgs 267/2000, secondo il quale i Revisori dei Conti esprimono pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria.

L’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell’ARERA n. 397/2025/R/Rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2029-2029.

L’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

La sopracitata deliberazione ARERA prevede la predisposizione di un PEF di durata quadriennale (2026-2029) le cui ultime due annualità (2028-2029) sono soggette ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al art. 8 della deliberazione 397/2025/R/Rif.

Il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall’anno 2026, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e

della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, articolo modificato con l'art. 1, comma 677 della L. 199/2025.

L'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Il Comune pertanto deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il Piano economico finanziario (PEF) "grezzo", comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i Piani economici finanziari degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il Piano economico finanziario 2026-2029 definitivo;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel Piano economico finanziario con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel territorio in cui opera il Comune di Riva del Garda non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

E' quindi compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del PEF 2026-2029 e all'aggiornamento e revisione dello stesso, verificando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni. E' inoltre compito del Comune approvare annualmente le relative tariffe del tributo TARI.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le funzioni e le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei Centri di raccolta, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche, la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all'utenza.

La Comunità Alto Garda e Ledro è stata delegata dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale di cui alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 "disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti" art. 3 (ambiti di gestione della raccolta differenziata), corrispondente ai territori dei comuni sopraccitati, alla gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base della convenzione n. 477 del 23 ottobre 2025 con decorrenza 01.01.2026 – 31.12.2029.

La Comunità Alto Garda e Ledro, a sua volta, come previsto dalla convenzione suddetta, ha affidato mediante apposito contratto d'appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso con nota di data 18/05/2026, acquisita al protocollo comunale in data 18/05/2026 al n. 23617, la documentazione riferita al PEF del Comune. Piano redatto secondo le specifiche ARERA e comprendente sia i dati del PEF "grezzo" della

Comunità stessa in qualità di Gestore, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Infine, il Comune di Riva del Garda sostiene direttamente esclusivamente i costi inerenti la gestione del tributo sostenuti tramite la società GestEL srl alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l'utenza alla società GestEL srl quale società in house partecipata unitamente ad altri enti pubblici, fino al 31/12/2030. Tali costi sono ricompresi nell'ambito del PEF complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA.

Alla relazione accompagnatoria, trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro in qualità di Gestore, viene aggiunta la relazione accompagnatoria del Comune redatta sempre sullo schema appendice 2 di ARERA e la relazione di validazione dell'Ente Territorialmente Competente. Entrambe le relazioni sono redatte sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione ARERA di data 4/11/2021 n. 2/DRIF/2021. In esse sono contenute le "Valutazioni dell'Ente territorialmente competente", in questo caso il Comune, e la metodologia e i criteri per l'attività di validazione; validazione che viene fatta dal Consiglio comunale con il presente provvedimento.

Il Piano economico finanziario predisposto, allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri di cui alla delibera ARERA n° 395/2025/R/Rif. Sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (leggasi Comune): fattore di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG).

Nello specifico di tali fattori e coefficienti va sottolineato, come meglio dettagliato nella relazione accompagnatoria al Piano che:

- per la revisione del Piano economico finanziario per le annualità 2026-2029 si è fatto riferimento ai costi 2024, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo dell'1,9%;
- il coefficiente di recupero di produttività X_a è stato inserito pari al valore intermedio dell'intervallo di riferimento, quindi 0,11%, in riduzione rispetto al biennio 2024-2025, in quanto il nuovo appalto per il Servizio di gestione dei rifiuti ormai a regime prevede un miglioramento più limitato nella raccolta differenziata a partire dall'esercizio 2026 e seguenti;
- con riferimento al potenziamento del servizio con l'introduzione di servizi aggiuntivi è stato inserito sull'annualità 2025 un coefficiente di potenziamento del servizio K_a pari al 5% sul solo esercizio 2026;
- la somma algebrica dei parametri sopra riportati costituisce il limite alla crescita annuale; per l'esercizio 2026 il limite alla crescita risulta pari al 6,79%, mentre per le successive annualità 2027-2029 tale limite risulta pari al 1,79% annuo.
- per l'esercizio 2026 il PEF supera il limite alla crescita e di conseguenza sono stati inseriti i conguagli delle componenti fisse e variabili sulle annualità 2027 e 2028 come previsto dagli artt. 18, 19 e 20 dell'allegato A del MTR;

- sono stati valorizzati i costi operativi incentivanti di parte variabile, in considerazione del nuovo appalto di servizio e delle nuove modalità del servizio stesso;
- sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; quest'ultimo risulta rispettato in quanto l'incremento tra il Piano economico finanziario del 2026-2029, per le annualità considerate è nei limiti del coefficiente annuale alla crescita delle tariffe, fermo restando i conguagli sugli esercizi 2027 e 2028 sopra descritti;
- in riferimento alle prestazioni raggiunte e alle performance in termini di raccolta differenziata e di recupero materiali è stato stabilito il fattore di sharing definito per i ricavi del Gestore pari al valore minimo, **b = 0,2**. Questo miglioramento nella qualità del servizio comporta un maggior riconoscimento al gestore e un minor valore da inserire nel PEF 2026-2029 a favore delle utenze;
- è stato verificato il rispetto del limite di crescita annuale tariffaria tenuto conto delle nuove disposizioni ARERA che prevedono il raffronto con il gettito tariffario dell'esercizio precedente;
- è stato verificato il riporto di componenti a conguaglio negative derivanti dall'anno a-2 (2024), derivanti da recupero della differenza fra c che non risultavano componenti a conguaglio derivanti dal recupero dello scostamento fra le entrate tariffarie fisse e variabili e quanto fatturato;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 dd. 07/11/2025 è stata inserita la detrazione relativa alle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione e dell'attività sanzionatoria per complessivi € 29.502;
- in relazione al coefficiente di potenziamento del servizio inserito nel PEF 2026-2029, relativo in gran parte a servizi aggiuntivi legati alla gestione dei rifiuti collegati con le presenze turistiche, ai sensi della lettera d) del sopracitato art. 4, comma 5, della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 dd. 07/11/2025 è stato destinato alla detrazione dei costi da ribaltare sulle entrate tariffarie l'importo di euro 70.000,00 pari al trasferimento previsto per le annualità 2026-2029 della quota di imposta di soggiorno di competenza dell'Amministrazione comunale, riversata dalla Provincia Autonoma di Trento.

Per effetto di quanto sopra l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per l'esercizio 2026 ammonta a €. 4.098.298,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.768.546,00 e costi fissi pari a €. €. 1.329.752,00.

Il valore del PEF 2026-2029, per gli anni 2026-2029 risulta per ogni singolo esercizio pari o all'interno del limite massimo di crescita individuato dalle deliberazioni i ARERA e pari al PEF dell'anno precedente maggiorato del parametro di determinazione del limite alla crescita pari al 6,79% per l'anno 2026 e 1,79% per i successivi esercizi 2027-2029.

Dal valore complessivo del PEF le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria relativa alla TARI, per complessivi € 29.502,00 e dalla destinazione alla copertura dei costi dei servizi aggiuntivi richiesti a partire dal 2026, derivanti in gran parte alla gestione dei rifiuti collegati con le presenze turistiche, della quota di competenza del Comune dell'Imposta di Soggiorno, per complessivi € 70.000,00. L'ammontare complessivo da coprire con entrate tariffarie per l'esercizio 2026 risulta pertanto pari ad € 3.998.796,00.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sopracitata proposta di deliberazione di approvazione e validazione del PEF 2026-2029 del servizio rifiuti, prendendo atto anche del piano tariffario 2026 della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposto, che risultano completi, coerenti e congrui nei dati e nelle informazioni, rispetto il metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico finanziario del Comune di Riva del Garda.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigino Di Fabio

Mariia Iargunkina

Alberto Fia

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).